

D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n.134 e convertito in legge con modificazioni dall'art.1, L.3 agosto 2001, n.317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Testo in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1.¹.

2. 1.².

3. 1.³.

¹ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce il comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

² Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

³ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 27, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

4. 1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «tre»⁴.

5. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

6. 1.⁵.

2.⁶.

2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «il Ministero del lavoro», sono sopresse le seguenti: «, della salute»; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine le parole: «il Ministero della salute»;

b) alla lettera b), le parole: «Il Ministero delle comunicazioni», sono sopresse⁷.

6-bis. 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «certificazione per la qualità;», sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209»⁸.

⁴ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

⁵ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo VI-bis al Titolo IV del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

⁶ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

⁸ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

7. 1.⁹.

8. 1.¹⁰.

9. 1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

10. 01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «due»¹¹.

1.¹².

11. 1.¹³.

2.¹⁴.

12. 1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza»¹⁵.

13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In

⁹ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce la rubrica del capo X, del Titolo IV, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

¹⁰ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 45, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

¹¹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

¹² Sostituisce il comma 2, dell'art. 47, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

¹³ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo X-bis al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

¹⁴ Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

¹⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostatici al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostatiche al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche¹⁶.

14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹⁶ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.